



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 20 aprile 2020, in relazione al ricorso n. 3667, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere acquistato mediante operazioni disposte tra il 2012 e il 2014, dietro raccomandazione dell'intermediario convenuto, azioni e obbligazioni subordinate dello stesso intermediario per un controvalore complessivo di € 18.127,25. Il ricorrente contesta l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al suo profilo, rilevando in particolare che l'intermediario convenuto lo avrebbe indotto a investire tutti i propri risparmi in titoli di propria emissione. Inoltre, il ricorrente contesta la non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e i rischi dei titoli oggetto del ricorso, anche sotto il profilo della loro condizione di illiquidità al tempo degli acquisti. Dopo avere precisato di avere tentato inutilmente di rivendere i titoli acquistati, il ricorrente chiede la restituzione del capitale investito o in ogni caso il risarcimento del danno per un pari importo.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Contesta che le operazioni effettuate dal ricorrente fossero inadeguate, rilevando che all'epoca degli acquisti le proprie azioni erano caratterizzate da una rischiosità media, successivamente elevata ad alta. Inoltre, contesta di non avere informato il ricorrente delle caratteristiche e della rischiosità delle proprie azioni e obbligazioni subordinate, rilevando che all'epoca del primo acquisto di azioni il ricorrente aveva dato atto di avere preso visione dello statuto dell'emittente, mentre all'epoca delle successive adesioni agli aumenti di capitale il ricorrente aveva dato atto di avere preso visione del prospetto informativo. Infine, il resistente contesta la pretesa restitutoria o risarcitoria del ricorrente, rilevando che egli ha comunque percepito dividendi sulle azioni per complessivi € 37,26, cedole sulle obbligazioni per complessivi € 1.238,87, e che è tuttora in possesso dei titoli acquistati. Tutto ciò affermato il resistente chiede che il ricorso sia rigettato.

3. Nelle controdeduzioni e nelle repliche finali, le parti sostanzialmente confermano le proprie precedenti argomentazioni, insistendo quindi per l'accoglimento delle rispettive domande.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare rileva il Collegio che dalla documentazione versata in atti risulta provato che il ricorrente ha acquistato azioni e obbligazioni convertibili e subordinate del resistente per un controvalore complessivo di € 17.709,65, mediante le seguenti operazioni: *i*) in data 3 agosto 2012 n. 100 azioni per un controvalore di € 940,00; *ii*) in data 28 febbraio 2013 n. 102 azioni e obbligazioni convertibili (successivamente convertite in azioni) per un controvalore complessivo di € 1.774,80; *iii*) in data 25 novembre 2014 azioni e obbligazioni subordinate per un controvalore complessivo di € 14.994,85.

2. Ciò premesso, è fondata la domanda di risarcimento del danno per l'inadeguatezza delle operazioni proposte e per la non corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi delle azioni e obbligazioni oggetto del ricorso. Infatti, dal questionario MiFID sottoscritto il 23 novembre 2011 risulta che il ricorrente aveva un profilo di rischio basso, elevato a medio in occasione della nuova profilatura MiFID del 10 luglio 2012. Questo profilo trova sostanziale conferma

nell'operatività pregressa del ricorrente che, prima dell'acquisto delle azioni e obbligazioni convertibili e subordinate oggetto del ricorso, si era limitata a titoli di stato e obbligazioni *senior*. Il resistente afferma che tutte le operazioni proposte erano adeguate al profilo del ricorrente, sulla base della considerazione che le proprie azioni erano state censite come titolo a rischio medio, elevato ad alto solamente in un secondo momento. Tuttavia, non può ritenersi corretta l'attribuzione di un profilo di rischio medio a tali azioni, non foss'altro perché non quotate in borsa. Pertanto, già sotto questo profilo, si deve ritenere che il resistente non abbia dimostrato che i titoli proposti (da considerarsi già nel 2012 a rischio alto) erano concretamente adeguati al profilo di rischio del ricorrente. Inoltre, dalla documentazione in atti non risulta che il resistente abbia informato correttamente il ricorrente delle caratteristiche e della rischiosità dei titoli proposti, soprattutto sotto il profilo del rischio di illiquidità. Infatti, in occasione del primo acquisto del 2012, il ricorrente si è limitato a dare atto di avere preso visione dello statuto del resistente. Invece, in occasione delle successive operazioni di adesione agli aumenti di capitale il ricorrente si è limitato a dare atto di avere preso visione del prospetto informativo. Inoltre, risulta consegnata una scheda informativa sulle azioni del resistente, la quale però non è sufficientemente dettagliata da far ritenere che il resistente abbia compiutamente assolto agli specifici obblighi informativi previsti per il collocamento di titoli illiquidi.

3. Ritenuto, pertanto, che il resistente abbia raccomandato al ricorrente operazioni non adeguate al suo profilo, per di più senza avere cura di informarlo delle caratteristiche e della rischiosità dei titoli proposti, si deve presumere che, qualora il resistente avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, il ricorrente non avrebbe acquistato i titoli oggetto del ricorso. Pertanto, il ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno che il Collegio ritiene equo valutare in misura pari all'intero capitale investito nell'acquisto di azioni e obbligazioni convertibili e subordinate del resistente (complessivamente pari a € 17.709,65) detratti i soli dividendi e le sole cedole percepite (complessivamente pari a € 1.276,13). Infatti, le azioni e le obbligazioni del resistente risultano attualmente sospese dal mercato Hi-Mtf, con la conseguenza che è praticamente impossibile per il ricorrente rivendere i titoli in suo possesso, e quindi il danno da illiquidità subito dal ricorrente medesimo è massimo. Tuttavia, la corresponsione da parte

del resistente di quanto investito dal ricorrente nella sottoscrizione delle obbligazioni subordinate (che giungeranno a scadenza a fine dicembre 2021) è subordinato al fatto che quest'ultimo metta tali titoli a disposizione del resistente. La somma così determinata, pari a € 16.433,52, deve essere rivalutata *pro quota* dalla data di ciascuna operazione fino alla data dell'odierna decisione, per complessivi € 471,71, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 16.905,23, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi